

CONCLUSIONI
DIRITTO, INTERPRETAZIONE, APPLICAZIONE

PAUL RICOEUR

La ringrazio molto, professor Zaccaria, come Preside della Facoltà di Scienze Politiche, di avermi invitato qui, direi a mio rischio e pericolo, poiché è solo da qualche anno, circa dieci, che mi interesso alla problematica giuridica e che sono inserito nella ricerca francese, presso il Seminario di filosofia politica all'Università di Parigi II e soprattutto presso la Scuola Nazionale della Magistratura. Dico soprattutto perché mi è parso che questa parte del giuridico, che si può qualificare più precisamente come ambito del giudiziario, fosse un luogo favorito per comprendere cosa significa interpretare, essendo proprio il luogo in cui si interpreta nel senso di pronunciare una parola di diritto in una singola situazione.

Di conseguenza, vedo nel giudiziario uno dei luoghi privilegiati in cui la nozione d'applicazione non si configura come un'operazione meccanica di sussunzione di un caso sotto una norma, ma in verità corrisponde alla produzione di una decisione. Esso è quindi di grande interesse per la filosofia dell'azione poiché costituisce veramente un luogo in cui si prende una decisione.

Poiché il giudice nella sua attività trova le leggi già esistenti, qui, viene in rilievo l'aspetto dell'applicazione che è l'aspetto della traduzione, come poco fa lo ha definito Berti. Ed è per questo che l'ermeneutica giuridica presenta dei profondi legami sia con l'ermeneutica esegetica o filologica dei grandi testi della nostra cultura, sia con l'ermeneutica della storia, come si è detto poc'anzi. Cosa significa interpretare un corso di eventi in rapporto a ciò che è successo, ma che non c'è più? L'impegno di fedeltà e di ricostruzione e il rapporto con la legge presentano qualcosa di paragonabile al rapportarsi ad un assente e rispetto ad esso al tempo stesso fedele e creatore. Dirò che c'è una ragione ancora più fundamenta-

le per interessarsi al giudiziario, ed è l'applicazione della legge davanti ai tribunali, perché in questo caso si ha anche una manifestazione esemplare di ciò che è il diritto in generale; e a tal proposito faccio riferimento a ciò che è appena stato detto dal professor Viola, ossia al fatto che il diritto è quel settore dell'attività umana che deve confrontarsi con dei conflitti e nel quale bisogna far trionfare la parola sulla violenza. E il contributo fondamentale del diritto è in definitiva la cooperazione sociale, è la pace sociale.

Ciò mi conduce ad esprimere ancora, prolungando la mia introduzione, l'altra ragione, forse ancor più importante, per la quale mi sono interessato al giuridico nella forma del giudiziario: è l'estrema noncuranza verso il problema del diritto di cui la cultura filosofica, in ogni caso quella francese, ha sofferto. Non dico la cultura italiana, dove c'è sempre stata una grande presenza della filosofia del diritto. Me ne sono domandato la ragione. Io stesso ho contribuito a questa tendenza per lungo tempo: ho insegnato per cinquant'anni e mi accorgo del ridottissimo spazio riservato a tale ambito nel mio insegnamento, fatta eccezione per la dottrina del diritto di Kant o per i principi della filosofia di Hegel. Penso, allora, che ciò derivi da un fascino esercitato dal problema politico e da ciò che in esso è più affascinante: la conoscenza dell'esercizio del potere con tutti gli enigmi legati al potere, alla sovranità ed infine alla violenza. Se mi è concesso di riprendere quel che ho detto poc'anzi, schematizzando brutalmente l'opposizione tra interesse per la politica e interesse per il giuridico, direi che il politico, anche quando è volto al problema della costituzione dello Stato di diritto, rimane affascinato dal fondo di violenza che persiste nell'esercizio del potere. La guerra permane all'orizzonte del problema politico; non solo la guerra esterna, ma la guerra dell'uomo contro l'uomo, ed è il problema di Hobbes che ha ben visto che qui era l'origine, il fatto della morte violenta, secondo l'interpretazione che ne è stata data recentemente. L'orizzonte della pace, del diritto rappresenta, dunque, si può dire, simmetricamente, l'alternativa al fascino del politico. Ecco le motivazioni principali non solo del mio interesse ma del mio attento lavoro presso la Scuola di Diritto e Magisteratura, dove sono stato come partecipante ai Seminari ed apprendista.

Le tre questioni che vorrei sviluppare sono, allora, le seguenti. Innanzitutto qual è il punto d'applicazione dell'*ars interpretandi* nel giudiziario?

Poc'anzi ho nominato il conflitto come ciò che rappresenta l'occasione fondamentale della ricerca di una parola che affermi il diritto. Credo

che il giudiziario mostri in un modo del tutto esemplare l'atto fondamentale attraverso il quale il diritto contribuisce alla pace pubblica, rafforzando conseguentemente il progetto della comunità politica di essere una società cooperativa. Ciò avviene attraverso l'introduzione di un terzo. Credo che l'idea del terzo introdotto tra le parti in conflitto sia la grande creazione culturale del diritto da alcuni millenni. Si tratta del problema della giusta distanza, che d'altronde riveste un ruolo anche altrove, come nell'etica e direi anche nel rapporto personale d'amore e d'amicizia. Il rapporto tra prossimità e distanza è un problema centrale del rapporto con gli altri. Ma il diritto istituisce essenzialmente un terzo e lo fa in molteplici modi. Anzitutto, attraverso l'inserimento della norma tra interessi, tra pretese legittime, tra diritti individuali. Sono stato molto colpito recentemente dal libro di un filosofo analitico, Thomas Nagel, intitolato *Equality and Partiality*, in cui si sostiene che la capacità di porsi da un punto di vista diverso dal proprio costituisce la possibilità fondamentale di una relazione giuridica. L'uomo è capace di una posizione di imparzialità e non semplicemente di conflitti e di interessi legittimi. La norma rappresenta l'incorporazione scritta, dopo essere stata orale, di questa imparzialità, rappresenta la creazione di un punto di vista superiore a quello delle parti in causa. L'instaurazione del terzo si esplica innanzitutto mediante l'istituzione di tribunali, di corti, dunque di luoghi specifici dove si esercita il giudizio imparziale: mediante la creazione di un corpo sociale, i giudici, che si suppone siano nel contempo competenti e indipendenti, e v'è giustizia ed esercizio del diritto solo se si ha l'istituzione di un tribunale con delle istanze d'appello ecc.

Dunque un luogo di giudizio, delle regole del giudizio, ma di uomini deputati a giudicare, ossia persone come noi, ma che mettiamo da una parte, come — potremmo dire — incarnazioni del terzo. Ed infine si arriva a ciò che è più importante e dove vanno a situarsi problemi più specifici d'interpretazione, oggetto del mio secondo punto: «il rito del pensare», cioè un esercizio di parole in cui vengono messi a confronto punti di vista contrari. Di conseguenza, il conflitto, che è una struttura fondamentale dell'esistenza umana (penso a quel detto di Kant che parla di «insocievole socievolezza»), viene trasportato sul piano della parola, attraverso il processo; dunque v'è questa elevazione del conflitto nel processo, la pronuncia di un giudizio, che costituirà in ultimo una parola definitiva per quel caso, l'ultima parola. Certamente vi sono sempre delle possibilità d'appello, c'è un «Sì, ma...» nel giudizio che può essere rivisto; tuttavia, alla fine, c'è un'ultima parola, dove noi d'altronde rinverremo

delle sfumature in base alle quali il condannato in ultima istanza, dopo aver esaurito, come si dice, tutte le risorse d'appello, di revisione ecc. ecc., dovrà scontare la pena sia sotto forma di un risarcimento, di un compenso monetario, diciamo, nel caso del diritto civile — dove si tratta di risarcire — sia sotto forma di punizione, allorché si tratta del diritto penale.

Dunque, ciò avviene attraverso questo percorso, che in sostanza va dalla regola, passando attraverso la valorizzazione del ruolo del giudice, al dibattito, ciò che qualcuno definisce «il rito della parola», che deve svolgersi giustamente con un certo decoro, una certa maestà per dare buona prova che si tratta d'altro rispetto alla conversazione ordinaria. È allora rispetto alla produzione di questa parola che io vorrei adesso, nel secondo punto, mostrarvi qual è lo spazio dell'interpretazione. A tal riguardo sono completamente d'accordo con quanti tra voi hanno detto che, a questo punto della discussione, bisognerebbe incorporare l'una all'altra due nozioni, due metodologie: l'argomentazione e l'interpretazione.

Perché? Perché, considerando il limite del diritto positivo, che è il limite imposto al giudice, si tratta di sapere come una decisione si ricolleggi ad un corpo di diritto, e ciò avviene per mezzo dell'argomento che dipende da una tecnica di argomentazione e da parte mia devo, molto più che alla filosofia analitica — non so se essa si sia occupata di ciò —, alla Scuola di Habermas e di Alexy, all'opera di Alexy *Theorie der juristischen Argumentation*. Trovo ciò molto interessante, perché si può dimostrare come la forza della teoria dell'argomentazione, che dobbiamo dunque ad Habermas, incontri giustamente dei limiti nel tribunale e come, al contrario, una teoria puramente letteraria dell'interpretazione non riesca ad incorporare l'idea di validità. Da parte mia, dunque, sono molto interessato ad intersecare una teoria forte dell'argomentazione con una teoria, che si può dire esegetica in senso lato, dell'interpretazione.

Voi avete accolto volentieri nella vostra nuova rivista, «Ars Interpretandi», il saggio che ho scritto intorno a questo rapporto tra argomentazione e interpretazione. Per procedere più celermente, direi questo: l'idea secondo la quale una teoria dell'interpretazione non può bastare a se stessa è l'idea della validità; se si abbandona questa idea di validità, si esce sicuramente dal diritto. Non si può immaginare un giudice che, dopo aver pronunciato una sentenza, dica: «Sì, ma io credo che ciò non sia giusto». Esattamente come il filosofo analitico non potrà dire: «il gatto è sul tappeto, ma io non lo credo». Vi è, dunque, un elemento di convinci-

mento, per cui io credo che tutto ciò che la scuola di Habermas ha prodotto sotto il titolo di «etica del discorso» trovi la sua collocazione nel diritto, ma c'è giustamente una circostanza che fa sì che un'etica dell'argomentazione non possa essere trasformata immediatamente in un'etica del giudizio giuridico.

Il principio morale esige qualcosa di più. Perché? Innanzitutto perché il presupposto fondamentale dell'etica del discorso è una discussione senza limite, senza ostacoli. Quando delle parti sono messe a confronto in un processo, esse non possono parlare illimitatamente, il dibattito non è infinito e deve tendere ad una soluzione. Ho scoperto con mia sorpresa che, quando un tribunale non sia dichiarato incompetente, esso deve giudicare. Dunque, c'è un obbligo di giudicare che costituisce una costrizione del tutto specifica e che è, in una certa maniera, in contrasto con l'etica del discorso, per parte sua infinita. Inoltre, la regola del consenso, che per l'etica del discorso è l'idea regolatrice fondamentale, non è applicata perché nel giudizio giuridico la discussione si interrompe, cioè le due parti vengono separate. Pertanto, la decisione non è una decisione consensuale, anche se si può dire che l'inserimento delle decisioni in tutta la storia del diritto, la loro accumulazione, la giurisprudenza, ecc. ecc., orientano, nel lungo termine, verso una riconciliazione in questo senso. Innanzitutto occorre che una giuria sia stata convinta, e così anche l'opinione pubblica. Nei processi molto importanti, è necessario che, anche al di là dell'aula del tribunale, l'opinione illimitata veda come questo giudizio contribuisca alla fine ad aumentare la capacità del diritto di una data società e, di conseguenza, la sua funzione di riconciliazione. Tale idea si ravviserebbe nel concetto di uditorio universale elaborato da Perelman. In un certo modo, l'uditorio universale è all'ultimo piano. E' attraverso ciò, forse, che un'etica giuridica raggiunge nel lungo termine un'etica del discorso. Questo non impedisce che il giudizio sia, qui ed ora, un giudizio di separazione e non un giudizio di conciliazione, di riconciliazione.

Così, le limitazioni proprie del contesto giuridico fanno sì che non si possa essere nella condizione della discussione illimitata; è per questo che siamo stati obbligati a introdurre qualcosa come un'interpretazione della legge in tempi brevi, in un periodo limitato, ed è quello il momento dell'innovazione, in cui la parte interpretativa compensa la parte argomentativa. Credo si possa pertanto dire che il sillogismo pratico di Aristotele, in un certo modo ripreso da Habermas, non sia che la preparazione utile alla produzione del giudizio. In realtà, quando si conosce bene la premessa maggiore e quella minore del ragionamento pratico, il lavoro è

fatto. Ma il problema consiste propriamente nell'aver definito qual è la premessa maggiore da applicare e che cosa è costitutivo della premessa minore; in ciò consiste l'attività interpretativa.

Allora, per chiudere sulla questione del rapporto tra interpretazione ed argomentazione, direi che esse si implicano vicendevolmente, si avvilluppano reciprocamente. Riprendo interamente l'espressione di E. Gardies, quando dice: «l'argomentazione è la messa alla prova dell'interpretazione»; si può dire anche che l'interpretazione implica un'argomentazione che non soddisfa le condizioni proprie dell'etica universale del discorso e ciò per il fatto che vi è un elemento di attenzione che è irriducibile alla pura applicazione meccanica.

In questo senso bisognerebbe incorporare, per così dire, una logica del probabile — la logica argomentativa — nella tradizione dello schematismo kantiano dell'immaginazione creatrice, dove, forse, il modello — lo dico *en passant*, ma non ne sono del tutto sicuro — è costituito dal giudizio riflettente, nel senso della Terza Critica; qui troveremmo una soluzione, un orientamento. Si ricorderà che Kant individua un giudizio determinante, attraverso il quale si conosce la legge e la si applica al caso; ma quando si cerca la regola per il caso, si deve ricorrere al giudizio riflettente, perché qui lo spirito riflette sulla produzione di esso, ed è qui che interviene l'immaginazione creatrice, l'innovazione, la quale fa in modo che l'applicazione non sia meramente meccanica.

Vorrei, allora, concludere con un esempio relativo a come l'argomentazione si combini con l'interpretazione. Prendo a prestito, se non un esempio, almeno il punto di partenza dell'esempio introdotto da Ronald Dworkin nella sua discussione intorno a quelli che egli definisce gli *hard cases*, le questioni difficili, i casi difficili, cioè quelli nei quali la legge è muta e la cui peculiarità sta nell'essere affidati al potere discrezionale del giudice. Dworkin rifiuta nel contempo l'univocità della regola e l'arbitrio del giudizio discrezionale. Mi è stato detto che «discrezionale» non aveva il medesimo significato in diritto romano, non sono tuttavia abbastanza competente per affermare se qui si intenda «arbitrario» piuttosto che «discrezionale». Ma, giustamente, i casi difficili di Dworkin non sono che una drammatizzazione di una situazione che si verifica costantemente, vale a dire l'esistenza di diverse norme che possono confliggere, di un conflitto tra il rispetto della norma e l'attenzione che si deve alle persone. O, meglio, viene così portata l'attenzione sull'esistenza di casi ambigui, in cui la scelta del giudizio non è tra nero o bianco, ma tra grigio e grigio, si pensi alla legislazione sull'aborto, qualunque cosa ne pensiate sotto il

profilo morale: perché sei settimane, piuttosto di cinque? E poi ci sono i casi, direi, più terribili, in cui si deve scegliere non tra il bene e il male, ma tra il male ed il peggio; molte delle nostre legislazioni sono di questo tipo. In particolare oggi, davanti ai problemi dell'emarginazione, di fronte ai problemi dell'esclusione sociale, nella somministrazione di metadone ai tossicodipendenti. Nessuno è contento di fare ciò, ma è un'alternativa meno negativa del male.

Credo, allora, si possa vedere molto bene, in questi casi, il funzionamento dell'interpretazione, perché abbiamo due processi di interpretazione paralleli che bisogna mettere in concorrenza. Da una parte abbiamo una buona descrizione dei fatti: cos'è che un tale ha commesso e in quali circostanze, e qui abbiamo a che fare con un'interpretazione narrativa. Ora, questa interpretazione narrativa in Francia è per lo più condotta dal giudice istruttore in funzione della domanda: «A quale legge questo fatto si riferisce? Quale legge potrò applicare?» Di conseguenza, l'interpretazione narrativa dei fatti realmente accaduti è già implicitamente e silenziosamente indirizzata alla domanda: «Quale legge potrei applicare?». Dall'altra parte, abbiamo un'attività di interpretazione della norma: «Con riferimento a cosa vado ad applicare la norma affinché corrisponda al caso considerato?».

Penso al caso terribile che si è presentato in Francia con la contaminazione del sangue da AIDS. Si doveva scegliere tra una qualificazione dell'imputazione troppo cruda, forte — avvelenamento con intenzione di provocare la morte — ed una qualificazione troppo debole — vendita di prodotti commerciali avariati. Si è scelta, peraltro, questa seconda imputazione, che ha portato ad un fallimento: essa non è stata condivisa dall'opinione pubblica, forse perché quest'ultima è ora dominata dalla ricerca del colpevole, dal bisogno di punire. Tra parentesi, sono completamente stupefatto di vivere in una società che ha perso il senso del peccato, del male, della colpevolezza, e che chiede sempre che siano individuati dei colpevoli, perché il vittimismo è diventato l'atteggiamento più diffuso. Si tratta di un enigma della nostra società. E questo avviene sempre.

Riprendo la mia analisi: da una parte si descrivono in maniera narrativa i fatti, con il fine di sottometerli ad una norma; dall'altra parte si va a cercare nell'arsenale delle norme quella che sarà più adatta a quel determinato caso, quella con riferimento alla quale l'interpretazione sarà migliore. Ad esempio: nel caso dell'avvelenamento, si tratterà di avvelenamento con l'intenzione di provocare la morte o di avvelenamento per

negligenza? Dunque, si procede qualificando giuridicamente la norma esattamente come si sono qualificati narrativamente i fatti.

Pertanto, direi che l'atto dell'interpretazione consiste nel far confluire queste due linee d'interpretazione: quella dei fatti, narrativa, e quella normativa, della norma. E noi pensiamo che un giudizio sia giusto quando produce ciò che Dworkin molto bene indica con il termine *fit*, «adeguatezza» — il giudizio «si adatta» al fatto — perché l'aspetto della norma che è stato considerato e l'aspetto narrativo dei fatti si adattano reciprocamente. Allora è a questo punto che credo si possa rispondere alla critica di «arbitrarietà», perché il giudizio di adeguatezza non è un giudizio divino, ma un giudizio che dipende da una deliberazione, da un confronto in cui diverse parti sono state sentite e in cui si è veramente applicata la regola «audire alteram partem». In tal senso, sì, vi è un apporto soggettivo nella decisione, ma esso non è arbitrario.

Credo che il grande problema sia proprio quello di rispondere a questo interrogativo: che, se si abbandona la sicurezza della norma univoca, non si rientri nell'arbitrarietà del giudizio di convenienza. Ritengo che il giudizio di adeguatezza, di cui ho parlato poc'anzi, offra un buon modello di norma interpretata, ma non arbitrariamente, e interpretata con il concorso di più soggetti.